



Oggetto: fornitura di carburanti per autotrazione e per impianti di trattamento rifiuti

CAPITOLATO TECNICO DI FORNITURA

Art. 1- Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei seguenti carburanti per autotrazione, necessari al fabbisogno aziendale della società Aimag Spa:

Per **Aimag Spa** fornitura di litri 1.000.000 di gasolio BTZ per autotrazione con tenore di zolfo max 0,001% da consegnare a richiesta presso:

- via Maestri del Lavoro 38, Comune di Mirandola, cisterna da 20.000 litri, carico minimo ca. 15/16.000 litri;
- Via Watt, 2 Comune di Carpi (MO) cisterna da 20.000 litri, carico minimo ca. 15/16.000 litri;
- Via Valle, 21 impianto di selezione e compostaggio di Fossoli di Carpi (MO), n.1 cisterna da 9.000 litri, carico minimo ca. 4/5.000 litri;

Il gasolio offerto dovrà rispettare le caratteristiche tecniche previste dalle norme Doganali e dalla norma EN-590.

Indicativamente nel periodo Novembre – Marzo sarà ordinato da Aimag gasolio di tipo alpino/artico che dovrà avere un cfpp, secondo norme EN 116, di almeno -20°, pena l'esclusione dalla gara.

Le schede tecniche da presentarsi per i prodotti offerti dovranno avere caratteristiche tecniche pari o superiori alle norme tecniche sopradescritte a pena di esclusione.

I quantitativi sopra riportati si intendono indicativi e potranno subire variazioni quantitative e qualitative in relazione ai fabbisogni aziendali.

Art. 2 - Importo dell'appalto

L'importo complessivo della fornitura ammonta ad Euro 1.500.000,00 per Aimag Spa (diconsi Euro unmilione cinquecentomila/00) accisa inclusa, Iva esclusa, di cui euro 520,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 3 – Modalità di espletamento della fornitura

L'approvvigionamento del prodotto dovrà avvenire in porto franco alle cisterne dei seguenti impianti di distribuzione o stoccaggio, tramite consegne ripartite come segue:

Gasolio per Aimag Spa:

- Via Watt 2, Carpi (MO) cisterna da 20.000 litri, carico minimo ca. 15/16.000 litri;
- Via Maestri del Lavoro 38, Mirandola (MO) cisterna da 20.000 litri, carico minimo ca. 15/16.000 litri;
- Via Valle 21, impianto di selezione e compostaggio di Fossoli di Carpi (MO), n.1 cisterna da 9.000 litri, carico minimo ca. 4/5.000 litri;

La richiesta di fornitura sarà inoltrata tramite fax o mail da parte dei responsabili dei singoli impianti e conterrà la tipologia e gli estremi del quantitativo di combustibile da fornire; nella richiesta verrà riportata la data, dalla quale decorrerà il tempo di consegna.

La consegna dovrà avvenire entro 36 ore dal giorno di inoltro della richiesta (escluso i giorni festivi), a mezzo fax o altro metodo concordato per scritto, tramite autotrenobotte o motrice

singola, munite di pompa di scarico del carburante e comunque attrezzate per poter scaricare il combustibile nella località indicata e nelle diverse condizioni atmosferiche.

Il *Fornitore* dovrà comunicare l'orario previsto per la consegna per consentire di predisporre la presenza del personale Aimag presso gli impianti di distribuzione. La consegna presso gli impianti Aimag di Fossoli dovrà avvenire nell'orario di apertura dell'ufficio accettazione, indicati nella tabella seguente. Eventuali modifiche all'orario di apertura saranno preventivamente comunicate.

Impianto	Indirizzo	Orari di apertura
Compostaggio Carpi	Via Valle, 21 – 41012 Fossoli di Carpi (MO)	lunedì – venerdì: 08- 12:30/14:00-17

Qualora il *Fornitore* non proceda alla consegna entro il termine fissato, la *Committente* potrà acquistare il combustibile da altri fornitori, trattenendo sugli ordini di pagamento in corso, l'importo risultante dalla differenza fra il prezzo pagato dalla *Committente* e quello determinato dall'offerta, o addebitandola direttamente al *Fornitore*.

Aimag provvederà ad accertare analiticamente a proprie spese la qualità e la rispondenza del prodotto fornito alle specifiche tecniche di capitolato ed alla scheda tecnica del prodotto offerto, mediante campionamento programmato di gasolio std e gasolio alpino/artico e successivo invio dei campioni di carburante a laboratorio accreditato per l'analisi chimica degli stessi; qualora i parametri rilevati dal laboratorio risultassero inferiori ai requisiti previsti dal contratto e dalla scheda tecnica del prodotto offerto, si provvederà all'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 10% dell'importo della singola fornitura, salvo addebito di maggiori danni conseguenti.

Aimag Spa sorveglierà l'esecuzione delle consegne, dar disposizioni circa la loro esecuzione, curerà i riscontri amministrativi e far eseguire le analisi dei prodotti forniti verificandone la rispondenza a quanto richiesto.

Sarà facoltà di Aimag fare eseguire prove di pesata a campione, il cui esito verrà confrontato con il prodotto tra il volume del combustibile scaricato ed il peso specifico dichiarato sul documento di trasporto.

In caso di riscontro in difetto rispetto a quanto misurato dal contalitri o riportato sul documento di trasporto, verrà conteggiata la consistenza della fornitura così come risulterà dalle pesate effettuate.

Art. 4 - Durata

Le forniture avranno inizio dalla sottoscrizione del contratto e avranno termine ad esaurimento dell'importo contrattuale. Si stima indicativamente che possa esaurirsi entro l'anno 2027.

Art. 5 – Sottoscrizione del contratto

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula del contratto ha luogo entro 60 giorni e comunque non prima di 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto e colpa imputabile all'Appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG S.p.A. si riserva, tenuto conto dell'urgenza delle prestazioni, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, alla consegna delle prestazioni (conteggiando dalla relativa data la durata complessiva dell'appalto) e all'assegnazione delle prestazioni con applicazione delle relative penali previste nel caso di ritardata esecuzione degli stessi.
- b) applicare una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.

Sono a carico dell'impresa tutte le eventuali spese relative alla stipula del contratto d'appalto e successive nonché quelle relative a bolli e copie.

Art. 6 - Prezzi

Tutti i prezzi assunti come base di riferimento saranno quelli rilevati settimanalmente dal Ministero dello Sviluppo Economico nella tabella "Prezzi medi settimanali dei carburanti e combustibili", intendendosi prezzi netti depurati dell'iva di legge e dell'accisa, alla riga "Gasolio Auto".

In particolare i prezzi unitari da applicarsi alla singola consegna di carburante, da intendersi franco destino presso le varie sedi aziendali sopra citate, sono quelli netti relativi alla media settimanale dei prezzi della settimana comprendente la data di consegna effettiva del carburante, depurati dell'iva di legge e dell'accisa e decurtati del ribasso offerto.

Tale prezzo di riferimento è aggiornato settimanalmente sulla pagina

https://dgsaie.mise.gov.it/prezzi_carburanti_settimanali.php.

Nel caso in cui per una settimana non sia operata la rilevazione ministeriale del prezzo medio del gasolio per autotrazione, si terrà conto della rilevazione della settimana precedente.

Indicativamente nel periodo Novembre – Marzo sarà ordinato da Aimag gasolio di tipo alpino/artico che dovrà avere un cfpp, secondo norme EN 116, di almeno -20°. Per le consegne di gasolio artico/alpino avente le caratteristiche obbligatorie suddette, verrà riconosciuto al fornitore un sovrapprezzo di 3 centesimi di euro per litro di gasolio

Art. 7 – Responsabilità del fornitore

Il *Fornitore* sarà considerato il solo e unico responsabile della qualità del prodotto fornito, indipendentemente dalle condizioni di fabbricazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione del prodotto precedenti la consegna della fornitura presso i diversi impianti di distribuzione e di stoccaggio.

Il *Fornitore* eseguirà la fornitura sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti della *Committente* e di terzi; sarà pertanto in obbligo di adottare ogni procedimento e cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

Art. 8 - Danni

E' escluso in via assoluta ogni compenso al *Fornitore* per danni o perdite di materiali od attrezzi, danni alle opere provvisori, anche se dipendenti da terzi.

Il *Fornitore* dovrà essere assicurato agli effetti della responsabilità civile nei confronti di terzi ed assicurato per danni provocati da incendio; inoltre sarà pienamente responsabile di ogni eventuale

danno, a persone o cose, dipendenti dalle consegne oggetto dell'appalto, anche se facenti parte dell'impianto.

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di AIMAG SPA sia di terzi, durante l'esecuzione del servizio, tenendo al riguardo sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatisi in relazione all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 9 - Cauzioni

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Aimag SpA ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

a garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag SpA.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all'“Allegato A-Sezione I - Schemi tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

Riduzione delle garanzie

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo, secondo e terzo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

Art. 10 – Verifica di Conformità

Sarà effettuata la verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

L'attività di verifica di conformità è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

La verifica sarà avviata entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni. Il soggetto incaricato della verifica rilascerà apposito certificato di verifica di conformità quando risulti che l'impresa abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Art. 11 - Norme in materia di trasporto di merci pericolose su strada, tutela ambientale e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Le consegne dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, di circolazione stradale ed ADR, di tutela ambientale.

Il Fornitore dovrà attestare la nomina del Consulente per la sicurezza del trasporto merci pericolose come previsto dal DLgs 35/2010 e, su richiesta, fornirne il contatto. Dovrà essere garantita la rispondenza a tutti i requisiti previsti dall'ADR vigente al momento del trasporto in termini di veicolo, personale, documentazione e attrezzatura e ogni altra prescrizione applicabile.

In fase di consegna della merce, il Fornitore dovrà rendersi disponibile alla verifica degli adempimenti ADR anche con la compilazione di Liste di verifica specifica.

Se dovesse avvenire un grave incidente o un evento imprevisto durante lo scarico delle merci pericolose, il Fornitore dovrà informare e condividere con Aimag la stesura ed inoltre del rapporto redatto secondo il modello prescritto al 1.8.5.4 dell'ADR.

Il fornitore è tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro e di quelle applicabili alle attività oggetto di contratto.

Il Fornitore prima dell'inizio della fornitura, come previsto dal D.lgs 81/2008 (art. 26), dovrà:

- prendere visione dei rischi connessi con le lavorazioni svolte presso i siti di Aimag interessati alle consegne di carburante, che la stazione appaltante comunicherà mediante consegna di apposite informative;
- trasmettere al Committente la valutazione dettagliata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza connessi alla fornitura di carburante;
- Prendere visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza allegato ai documenti di gara, segnalando prima della stipula del contratto eventuali necessità di integrazione dello stesso, impegnandosi al rispetto e all'attuazione di tutte le misure di prevenzione e protezione da esso individuate.

Si precisa che il DUVRI allegato ai documenti di gara contiene l'analisi e la valutazione dei rischi da interferenza presenti in tutte le sedi Aimag oggetto di espletamento dei servizi.

L'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integrerà gli atti contrattuali.

L'appaltatore, all'atto della stipula del contratto, dovrà dichiarare inoltre:

- o di impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza contenute nei documenti sopra citati,
- o di essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per l'espletamento del servizio
- o che il personale adibito all'espletamento delle attività è adeguatamente formato sui rischi connessi allo svolgimento delle attività richieste e presenti negli ambienti di lavoro in cui è chiamato ad operare.
- o che le attrezzature utilizzate sono conformi alle normative vigenti e ad esse applicabili e sono sottoposte a regolare controllo e manutenzione.

Il Fornitore dovrà pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme sopra indicate e prendere inoltre di propria iniziativa i provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza, l'igiene del lavoro e la tutela ambientale nei siti Aimag.

Art. 12 - Pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà tramite bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.

Il fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., e si impegna a trasmettere, prima dell'inizio della fornitura, gli estremi delle coordinate bancarie relative al c/c di corrispondenza intrattenuto con aziende di credito o istituti bancari dedicato a ricevere i pagamenti, che dovrà essere riportato sulle fatture.

Le fatture, emesse con modalità Split Payment, dovranno essere indirizzate ad Aimag con riferimento al documento di trasporto in base all'effettiva destinazione del prodotto consegnato.

Art.13 – Subappalto

L'affidamento della fornitura non può essere subappaltato. L'affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto soltanto per le attività di trasporto.

Rimane invariata la responsabilità dell'aggiudicatario che, anche per la eventuale parte di servizi affidati a terzi, risponderà in proprio di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e delle relative penali.

L'intenzione di avvalersi del subappalto deve essere indicata all'atto della presentazione dell'offerta.

È assolutamente fatto divieto all'impresa di ricorrere al subappalto, senza preventiva autorizzazione da parte di AIMAG.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

E' fatto divieto di cedere in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, il servizio medesimo, o la stipula di qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali noli a caldo, se di importo superiore al 2% del servizio affidati oppure di importo superiore a 100.000,00 (centomila/00) € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare, senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'autorizzazione al subappalto, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, verrà rilasciata dalla Stazione Appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, salvo proroga per giustificati motivi.

L'autorizzazione all'esecuzione da parte di terzi verrà rilasciata secondo competenza da Aimag entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di subappalto, salvo proroga per giustificati motivi. Aimag non si assumerà alcuna responsabilità qualora il prolungamento di detto termine dovesse comportare la riprogrammazione della data di una consegna già ordinata dalla S.A. con conseguente applicazione di penali.

All'atto dell'affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'Appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso Aimag SpA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Aimag SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice dei Contratti. Aimag S.p.A. rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'Appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione ad Aimag S.p.A.

Il contraente principale e il subAppaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag S.p.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subAppaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi in cui Aimag S.p.A. provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subAppaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subAppaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporrà l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex d.lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

Art. 14 – Penali

Nel caso di inottemperanza a quanto previsto nel presente capitolato o specificatamente in merito alle clausole di rispetto delle norme antinfortunistiche ed ADR durante le attività svolte presso le proprie sedi, Aimag Spa si riserva l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- 1) contestazione formale per la prima inadempienza riscontrata;
- 2) dalla seconda e per le successive inadempienze verrà effettuata una contestazione formale e verrà applicata una penale di €. 500,00 a titolo di onere per l'*Impresa*, per ogni anomalia riscontrata.

Le penali saranno trattenute all'atto del pagamento delle fatture di riferimento.

AIMAG SPA si riserva la facoltà di rescindere il contratto nei casi che ricorrono ai punti presenti nell'art. 15.

Qualora cause di forza maggiore, ed altre circostanze speciali impediscano, in via temporanea, lo svolgimento del servizio, AIMAG SPA può ordinarne la sospensione disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che ne avevano determinato la sospensione, senza peraltro che l'impresa possa avanzare richiesta di compensi aggiuntivi a quanto già normalmente dovuto per le prestazioni eseguite.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Aimag si riserva di risolvere il contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificano fatti che rendano impossibile, ad insindacabile giudizio di Aimag, la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione per:

- ripetuti ritardi nella consegna;
- forniture di materiale difforme da quanto prescritto;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento;
- mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
- assoggettamento del fornitore a fallimento, concordato od a qualsiasi altra procedura concorsuale;
- cessione del contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra Aimag avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, con l'obbligo, per l'appaltatore decaduto, di risarcire i danni economici subiti e conseguenti, che potrebbero, a titolo puramente esemplificativo, scaturire dal ritardo nelle forniture medesime.

Le somme dovute a titolo di risarcimento, per risoluzione del contratto, saranno prioritariamente trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

Il contratto si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'Impresa che intende valersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'Impresa stessa.

In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.

La Stazione Appaltante procederà ad escutere la cauzione e potrà richiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

L'eventuale esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.

Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

Art. 16 - Riserve e reclami

Tutte le riserve ed i reclami che il *Fornitore* riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentate ad Aimag Spa, con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 17 - Foro competente

Per tutte le controversie che insorgessero tra Aimag Spa ed il *Fornitore* si applicherà la legge italiana e sarà competente esclusivamente il Foro di Modena.

Art. 18 – Riferimenti normativi

In rapporto alla modalità di esecuzione delle attività ed alla osservanza delle prescrizioni vigenti, l'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a quanto previsto dal presente capitolato.

Dovrà inoltre attenersi:

- a) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia.
- b) alle leggi 13/09/1982 n. 646, 12/10/1982 n. 726, 23/12/1982 n. 936. nonché ogni altra normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- c) alle leggi e regolamenti vigenti in materia di circolazione stradale;

Art.19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG S.p.A. esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.P.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.

